



Coronavirus e Porti di Trieste e Monfalcone: misure di prevenzione

Aggiornamento 03 del 09/03/2020 ore 12:00

AdSP MAO si fa portavoce verso la Comunità dei Lavoratori e Imprese Portuali delle misure di prevenzione e di contenimento dell'epidemia da Coronavirus in atto, riportando nelle proprie "Comunicazioni" un estratto delle disposizioni cogenti, circolari, vademecum che quotidianamente sono emessi dalle fonti ufficiali nazionali e locali e che trovano applicabilità al contesto sociale, economico e operativo dei Porti di Trieste e di Monfalcone.

In data 24/02/2020 è stata emessa la prima comunicazione ufficiale diffusa a mezzo posta elettronica e sito web. In data 27/02/2020 alle ore 15:00 ha avuto luogo presso AdSP MAO un Comitato di Igiene e Sicurezza dove gli Enti, Organismi di ispezione e Tecnici competenti in ambito portuale hanno valutato positivamente quanto definito nelle misure adottate e comunicate in data 24/02, rafforzando l'attenzione su altri aspetti specifici. Il resoconto di tale seduta è stato diffuso a mezzo di pubblicazione sul sito web www.porto.trieste.it alla sezione "avvisi".

Hanno quindi fatto seguito la Comunicazione COVID-19 n° 02 del 02/03/2020 delle ore 12:00 e quindi il presente aggiornamento dedicato, in primo luogo, al nuovo Decreto del 08/03/2020 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attinente alle misure di prevenzione, gestione del rischio e controllo in merito alla diffusione del Coronavirus a livello Nazionale

Attraverso tale disposto normativo sono state confermate le misure di prevenzione già note e diffuse dalla scrivente Autorità a mezzo dei precedenti comunicati e sono state rafforzate le indicazioni su taluni ambiti operativi per i quali, limitandosi a quelli che interessano specificatamente i Lavoratori e le Imprese portuali, si fornisce nota di seguito:

- Art. 2 Co. 1 Let. A "**Divieto di riunioni, congressi, convegni**" – *sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale*
- Art. 2 Co. 1 Let. E "**Rispetto, anche nei bar e ristoranti, delle distanze di sicurezza**" – *svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del*

gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione

- Art. 2 Co. 1 Let. F “**Rispetto, anche negli altri luoghi di incontro, delle distanze di sicurezza**” – *è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori*
- Art. 2 Co. 1 Let. P “**Divieto di accesso all'interno dei Pronto soccorso per gli accompagnatori**” – *è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenze e accettazione dei “Pronto Soccorso” salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto*
- Art. 2 Co. 1 Let. Q “**Limitazioni di accesso all'interno dei reparti di degenza**” – *l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione*
- Art. 2 Co. 1 Let. R “**Accesso allo smart working**” – *la modalità di lavoro agile disciplinata dagli Artt. 18 - 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del CDM 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti (...)*
- Art. 2 Co. 1 Let. S “**Fruizione di congedi ordinari o ferie**” – *qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie*
- Art. 2 Co. 1 Let. Z “**Rispetto delle misure di quarantena**” – *divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus*
- Art. 3 Co. 1 Let. B “**Misure di prevenzione per soggetti immunodepressi**” – *è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta*

necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (...)

- Art. 3 Co. 1 Let. C “**Limitazione della circolazione sul territorio**” – *si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari*
- Art. 3 Co. 1 Let. D “**Prima sintomatologia, condotte da attuare**” – *i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) sono fortemente raccomandati di rimanere presso i propri domicili e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante*
- Art. 3 Co. 1 Let. F “**Pubblicizzazione del decalogo di buone pratiche di prevenzione**” *i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;*
- Art. 3 Co. 1 Let. H “**Messa a disposizione di gel sanitizzante mani nei luoghi aperti al pubblico**” *nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani*
- Art. 3 Co. 1 Let. L “**Sanificazione dei mezzi di trasporto pubblico**” – *le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi*
- Art. 3 Co. 2, 3, 4, 5, 6 “**Procedura di segnalazione della positività al coronavirus e successive misure di sorveglianza e prevenzione**”

Co. 2 – L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

- a) *contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;*
- b) *accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;*

- c) *accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);*
- d) *in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.*

Co. 3 – L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

- a) *accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;*
- b) *informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;*
- c) *informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).*

Co. 4 – Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

- a) *mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;*
- b) *divieto di contatti sociali;*
- c) *divieto di spostamenti e viaggi;*
- d) *obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.*

Co. 5 – In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

- a) *avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;*
- b) *indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;*
- c) *rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.*

Co. 6 – L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

In considerazione del continuo evolversi della distribuzione dei focolai, della situazione epidemiologica e delle caratteristiche di adattamento riscontrate nel virus, si raccomanda a tutti i soggetti interessati di accedere quotidianamente al sito web ufficiale del Ministero della Salute www.salute.gov.it e sul sito web ufficiale della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia

<https://www.protezionecivile.fvg.it/it>

Ulteriori informazioni possono essere ottenute telefonando al N° verde **800500300**.

| Fonte | Contenuti | Rintracciabilità |
|---|--|---|
| Presidenza del Consiglio dei Ministri DPCM 25.02.2020 | Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. | http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73356 |
| Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile Ordinanza 25 febbraio 2020 | Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 639) | http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73435 |
| Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Circolare 27.02.2020 | Aggiornamento rispetto alle Circolari n. 0005443 del 22 febbraio 2020 e n. 0005889 del 25 febbraio 2020 | http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73448&parte=1%20&serie=null |
| Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Circolare 27.02.2020 | Documento relativo all'opportunità di sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca di COVID-19 / SARS-CoV-2 | http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73444&parte=1%20&serie=null |
| Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Circolare 28.02.2020 | Parere del Consiglio Superiore di Sanità: definizione di Paziente guarito da Covid-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2 | http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73458&parte=1%20&serie=null |

| Fonte | Contenuti | Rintracciabilità |
|---|--|--|
| Presidenza del Consiglio dei Ministri DPCM 01.03.2020 | Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 | https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario http://www.regione.fvg.it/rafvig/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/010320-DPCM_1_marzo_2020.pdf |
| Regione Autonoma FVG – Protezione Civile della Regione Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC | Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 | http://www.regione.fvg.it/rafvig/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/010320-Ordinanza_1_PC_FVG.pdf |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri DPCM 04.03.2020 | Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri DPCM 08.03.2020 | Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg |

Con la presente Comunicazione n° 03 si da riscontro e diffusione anche del contributo tecnico elaborato da parte della Direzione centrale Salute, Politiche Sociali, e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia redatto in revisione 01 in data 05/03/2020 denominato **“COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”**. Il documento, pubblicato sul sito web di AdSP MAO www.porto.trieste.it allo spazio “Avvisi” costituisce un’ottima linea guida per indirizzare i datori di lavoro e i Servizi di Prevenzione e Protezione aziendale nell’implementazione delle più efficaci misure di prevenzione alla diffusione del Coronavirus.



Misure igieniche di prevenzione del contagio da Coronavirus

Allegato 1 al D.P.C.M. 08/03/2020

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;**
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;**
- c) evitare abbracci e strette di mano;**
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;**
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);**
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;**
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;**
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;**
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;**
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;**
- k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.**